



Nn. 1443 e 1521-A

Relazione orale
Relatore MONTANI

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE DALLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

nella seduta del 18 giugno 2020

Comunicato alla Presidenza il 19 giugno 2020

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1443)

d'iniziativa dei senatori RUFA, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAPAEVANGELIU, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2019

Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o al Corpo di polizia penitenziaria (1521)

d'iniziativa dei senatori RUFA, SALVINI, ROMEO, CANDIANI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CALDEROLI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 2019

INDICE

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	4
– della 4 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6

Disegni di legge:

– testo proposto dalla Commissione	»	7
– n. 1443, d’iniziativa dei senatori Rufa ed altri	»	9
– n. 1521, d’iniziativa dei senatori Rufa ed altri	»	10

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BORGHESI)

sui disegni di legge nn. 1443 e 1521

3 giugno 2020

La Commissione, esaminato il testo unificato relativo ai disegni di legge, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)

(Estensore: RAUTI)

sui disegni di legge nn. 1443 e 1521

26 maggio 2020

La Commissione, esaminati i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

– sarebbe opportuno prevedere la possibilità di destinare il 5 per mille anche all'Esercito, alla Marina Militare e all'Aeronautica militare.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: BOTTICI)

sui disegni di legge nn. 1443 e 1521

16 giugno 2020

La Commissione, esaminato il testo unificato dei disegni di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 2, comma 2, nel senso indicato dall'emendamento 2.100.

sugli emendamenti

Il parere è non ostativo sugli emendamenti.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche alla disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111

Art. 1.

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, dopo la lettera *e*) è aggiunta, in fine, la seguente:

« *e-bis*) finanziamento del fondo assistenza per il personale in servizio del Corpo della guardia di finanza o della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o del Corpo di polizia penitenziaria o dell'Esercito o della Marina militare o dell'Aeronautica militare, nonché per il sostegno, l'assistenza e per attività a favore di congiunti di appartenenti alle rispettive amministrazioni deceduti per causa di servizio o in servizio ».

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare con le procedure e le finalità di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 111 del 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto della quota del cinque per mille di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e-bis*), del decreto legislativo n. 111 del 2017, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo. Agli enti beneficiari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 111 del 2017.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dall'anno 2021, con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativi all'anno di imposta 2020.

2. All'attuazione delle disposizioni della presente legge, a decorrere dall'anno 2021, si provvede nel limite delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE N. 1443

D'INIZIATIVA DEI SENATORI RUFA ED ALTRI

Art. 1.

(Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73)

1. All'articolo 2, comma 4-*novies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo la lettera *e*) è aggiunta, in fine, la seguente:

« *e-bis*) finanziamento della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 2.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, con riferimento alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.

DISEGNO DI LEGGE N. 1521

D'INIZIATIVA DEI SENATORI RUFA ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 4-*novies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo la lettera *e*) è aggiunta, in fine, la seguente:

« *e-bis*) finanziamento della Guardia di finanza, o della Polizia di Stato, o dell'Arma dei carabinieri, o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o del Corpo di polizia penitenziaria ».

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, con riferimento alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.

€ 1,00